

DDL SUL TERZO SETTORE: POCHE LUCI E MOLTE OMBRE

*Il disegno di legge approvato alla Camera (AC 1532-ter) contiene **disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.***

*Il provvedimento presenta **alcuni elementi positivi, mentre altri sono di scarsa efficacia** o di mera propaganda.*

*Per queste ragioni il **Partito democratico**, sia in Commissione Affari Sociali che nel voto finale in Aula, **ha scelto di astenersi.***

*Quella del **Terzo settore** è una realtà in costante crescita, che oggi si avvale del lavoro quotidiano, e gratuito, di oltre **4,5 milioni di volontari**, i quali svolgono attività che incidono sullo sviluppo sociale del nostro Paese, sulla sua coesione, sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali, sul benessere dei cittadini. Un mondo che **lavora nelle carceri** per il reinserimento dei detenuti, che lavora **con gli immigrati**, con le persone con disabilità, **con le persone con fragilità**, che si impegna per avere un Paese libero dalle mafie, che non lascia soli gli anziani, **che si oppone al razzismo** e all'intolleranza, che aiuta le donne vittime di violenza, che lotta **contro la dispersione e l'abbandono scolastico**, svolgendo ovunque **un ruolo fondamentale.***

*Di fronte ad una realtà così complessa e articolata, questo disegno di legge mette in campo alcune cose buone, anche se parziali: **bene il tentativo di semplificare la parte burocratico-amministrativa.** Finora, infatti, molte associazioni di volontariato, anche molto piccole, anche se presenti nei piccoli e piccolissimi comuni, dovevano fare i conti con una serie di adempimenti e procedure burocratiche che rallentano e complicano l'attività quotidiana, rischiando di compromettere la loro funzione sociale.*

*Anche **grazie al lavoro del Partito democratico**, in Commissione e in Aula, sono stati approvati interventi di semplificazione degli obblighi burocratici. In particolare, si stabilisce che per tutti gli enti del Terzo settore, **in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in via aggregata**, e che le associazioni sono da considerarsi piccole fino a 300.000 euro di bilancio. Semplificare gli oneri burocratici significa non togliere tempo e risorse alle attività che quotidianamente le associazioni mettono in campo, valorizzando al massimo la partecipazione dei volontari e garantendo al tempo stesso trasparenza ed efficacia delle azioni di sussidiarietà in ambito sociale, culturale, economico, sportivo.*

Da valutare positivamente anche l'aver esteso alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare

assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, seppure all'interno dei fondi già destinati, Fondo povertà e Fondo di solidarietà comunale. Per molti comuni mettersi assieme è l'unica possibilità di poter garantire la prestazione di servizi, sia per questioni di compatibilità di bilancio, che di organizzazione all'interno degli enti comunali stessi.

Purtroppo, però, accanto a questi aspetti positivi, **numerose sono le ombre.**

Durante la [discussione generale](#), [Gian Antonio Girelli](#) ha dichiarato che "la questione che stiamo affrontando è una questione strategica di fondamentale importanza. Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che il **tema del Terzo settore va affrontato come un tema fondamentale per il futuro della tenuta sociale delle nostre comunità. Siamo in grossissima difficoltà, abbiamo bisogno di **scelte anche di grande cambiamento in tema di destinazione delle risorse**".**

E la prima cosa da evidenziare, purtroppo, è che **le risorse stanziare sono insufficienti.**

Suscita, poi, perplessità la scelta di **creare l'ennesimo Tavolo di lavoro sui minori in condizioni di difficoltà**, anche per la sovrapposizione con altri Tavoli che già si occupano di argomenti simili, con il rischio di creare luoghi di discussione autoreferenziali e burocratici.

Anche **l'istituzione di una Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (esiste già la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevista il 20 novembre)** rischia di essere solo **un doppione**, un modo di dare attenzione senza troppo impegno, in un calendario sempre più affollato di Giornate per.

Come sottolineato da [Ilenia Malavasi durante la dichiarazione di voto](#) "Qual è il senso di queste duplicazioni? **Sembra quasi che ogni Ministero lavori pro domo sua**, senza nessun raccordo, tanto da mettere in campo progettualità sovrapposte che non possono che alimentare confusione. (...) **Non mi pare che questo governo si sia occupato**, al di là degli slogan, **di minori**. Penso al **decreto Immigrazione**, che ha fatto saltare un pilastro di civiltà e cioè che chiunque abbia meno di 18 anni ha diritto di vivere e di essere protetto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza discriminazioni e senza condizioni; oppure, potremmo parlare del **decreto Caivano**, con cui si è registrata un'impennata di minori detenuti. I numeri lo dicono chiaro: **496 minori e giovani adulti sono detenuti** in 17 istituti penali per minorenni in Italia, al 15 gennaio 2024. Si tratta di **un numero record** in 10 anni. Oppure, vogliamo parlare delle famiglie mono-genitoriali che dovranno restituire 210 euro di assegno o dei tagli agli asili nido, con cui avete tolto, dal PNRR, 100.000 posti? O dello stop dell'IVA al 5 per cento per i prodotti per l'infanzia o, ancora, del taglio per i centri estivi? È questa la coerenza del governo Meloni, è questo il senso per cui dobbiamo andare a istituire una Giornata per l'ascolto dei minori?".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” (Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023) [AC 1532-ter](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali

SINTESI ARTIOLATO

ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI (ART. 1)

L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, **estende anche alle forme associative dei comuni** la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare **assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga** ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziati del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

TAVOLO NAZIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SUI MINORI FUORI FAMIGLIA, SUI MINORI AFFIDATI E SUI NEOMAGGIORENNI (ART. 2)

L'**articolo 2**, modificando il d.lgs n. 147 del 2017, **istituisce**, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, **il tavolo nazionale di lavoro** sul fenomeno dei **minori fuori famiglia**, sui **minori affidati** e in carico ai servizi sociali territoriali e sui **neomaggiorenni in prosieguo amministrativo**.

Il Tavolo nazionale di lavoro avrà **funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi** degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il **rafforzamento del sistema informativo nazionale** di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate **alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini** e delle loro famiglie. Per la partecipazione al Tavolo nazionale, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (**comma 1**). Vengono poi disposte alcune modifiche all'articolo 39 della legge n. 149 del 2001, aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, e precisando che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (**comma 2**).

GIORNATA NAZIONALE DELL'ASCOLTO DEI MINORI (ART. 3)

L'articolo 3 prevede che **la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori**, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (commi 1 e 2). Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 26019 (comma 3), e viene prevista la clausola di **invarianza degli oneri finanziari** (comma 4).

MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 4)

L'articolo 4 detta **alcune modifiche** al d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, recante il **Codice del terzo settore**.

In primo luogo la **lettera a)** chiarisce **i limiti entro cui è possibile**, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, **percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione**, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Anche **grazie all'impegno del Pd**, sono stati **approvati interventi di semplificazione** degli **obblighi burocratico amministrativi per le piccole e piccolissime associazioni** di paese o di quartiere, costituite soprattutto di volontari, che ogni giorno erogano servizi indispensabili per la tenuta sociale delle nostre comunità. In particolare, si stabilisce che per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o **entrate non superiori a 60.000 euro**, il rendiconto per cassa **può indicare le entrate e uscite in via aggregata**, e che le associazioni **sono da considerarsi piccole fino a 300.000 euro** di bilancio.

Con un'integrazione al comma 3 dell'articolo 11 si dispone poi (**lettera b)** che **anche per le imprese costituite in forma di associazione** e fondazione – oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto – **l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito** dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Viene poi disposto che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 si consente in via ordinaria (**lettera c)**, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza. Vengono poi disposte alcune modifiche (**lettere d)** ed **e)** agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell'organo di controllo nelle

associazioni riconosciute e non del terzo settore, e di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore. Con un'ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita **la nuova lettera f)** che apporta alcune modifiche all'articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Viene poi inserito (**lettera g)** un comma 2-*bis* all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (**nuove lettere h), i)** ed **l)** agli articoli 47 e 48 del Codice del terzo settore in tema, rispettivamente, di domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), di termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e di aggiornamento del contenuto del citato Registro. **La lettera m)**, introdotta durante l'esame in sede referente, prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore. Infine è stata introdotta la **lettera n)**, che interviene sul comma 8 dell'articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112 (ART. 5)

L'**articolo 5** dispone una puntuale modifica all'articolo 16, comma 1, del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, **fissando al tre per cento** (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) **la quota degli utili netti annuali** che le imprese sociali possono **destinare a fondi istituiti dagli enti** e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 336, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente **destinati alla promozione** e allo **sviluppo delle imprese sociali** attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE (ART. 6)

L'articolo 6, inserito in sede referente, **abroga l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106**, che istituisce e disciplina la **Fondazione Italia sociale** (comma 1). Viene poi previsto (comma 2) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata, con la procedura di cui all'articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l'approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale.

MODIFICHE IN MATERIA DI ESONERO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DALL'IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 7)

L'articolo 7 **esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione**, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

MODIFICA IN MATERIA DI DISPENSA DALL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI E DALL'INVENTARIO DEI BENI DELL'EREDITÀ (ART. 8)

L'articolo 8 **modifica le disposizioni del codice civile** in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'**eredità**.